

Delibera n. **195/2013** del Senato Accademico del **22/10/2013**

pag. 1/3

OGGETTO: Modifica dell'art. 22 del Regolamento del DISB			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 195/2013	Prot. n. 28365	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE				X	Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO				X	Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO				X	Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo prevede all'articolo 6, comma 5, che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze Biomolecolari a decorrere dal 1° settembre 2012.

Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari è stato proposto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5 dicembre 2012 ed approvato con modifiche dal Senato Accademico con delibera n. 211/2012 del 18 dicembre 2012, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 223/2012 del 12 dicembre 2012.

In particolare, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari è stato emanato con Decreto Rettoriale n.9/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettoriale n.237/2013 in data 21 maggio 2013.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con delibera n.97/2013 dell'11 settembre 2013 ha proposto una modifica del suddetto Regolamento all'articolo 22 (Composizione) del Titolo IV (Giunta di Dipartimento).

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso in merito il proprio parere favorevole con delibera n.169/2013 in data 26 settembre 2013.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali modifiche regolamentari.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012;
- visto il Decreto Rettoriale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze Biomolecolari a decorrere dal 1° settembre 2012;

Delibera n. **195/2013** del Senato Accademico del **22/10/2013**

pag. 2/3

- visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari emanato con Decreto Rettorale n.9/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.237/2013 in data 21 maggio 2013;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 22 del suddetto Regolamento approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con delibera n.97/2013 dell'11 settembre 2013;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.169/2013 del 26 settembre 2013;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare la proposta di modifica all'articolo 22 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) nel testo che segue:

Testo vigente	Proposta di modifica
<p>TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO</p> <p>ART. 22 Composizione</p> <p>1. La Giunta è composta da 12 componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che la presiede b) il Segretario Amministrativo c) il Vice-direttore d) i Presidenti delle 4 Strutture didattiche afferenti al Dipartimento e) 4 professori di ruolo/ricercatori f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo <p>2. Il Direttore, il Vicedirettore e il Segretario Amministrativo sono membri di diritto, così come i Presidenti delle Strutture Didattiche. I 4 professori di ruolo/ricercatori vengono eletti tra i componenti del Consiglio da tutti i membri del Consiglio.</p> <p>3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.</p>	<p>TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO</p> <p>ART. 22 Composizione</p> <p>1. La Giunta è composta da 12 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che la presiede b) il Segretario Amministrativo c) il Vice-direttore d) i Presidenti delle Strutture didattiche afferenti al Dipartimento e) almeno 4 professori di ruolo/ricercatori f) un componente del personale tecnico-amministrativo <p>2. Il Direttore, il Vicedirettore e il Segretario Amministrativo sono membri di diritto, così come i Presidenti delle Strutture Didattiche. I professori di ruolo/ricercatori e il membro del personale tecnico-amministrativo vengono eletti tra i componenti del Consiglio da tutti i membri del Consiglio.</p> <p>3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.</p>

Delibera n. **195/2013** del Senato Accademico del **22/10/2013**

pag. 3/3

<p>4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Non possono essere eletti più di due professori di prima fascia, ovvero devono risultare eletti almeno un professore di seconda fascia e un ricercatore. E' possibile l'elezione di più di un professore di seconda fascia e/o di un ricercatore. Nel caso di abbandoni/cessata disponibilità, la Giunta sarà opportunamente integrata utilizzando il meccanismo elettivo.</p>	<p>4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Non possono essere eletti più di due professori di prima fascia, ovvero devono risultare eletti almeno un professore di seconda fascia e un ricercatore. E' possibile l'elezione di più di un professore di seconda fascia e/o di un ricercatore. Nel caso di abbandoni/cessata disponibilità, la Giunta sarà opportunamente integrata utilizzando il meccanismo elettivo.</p> <p>Le elezioni, su proposta del Direttore e previa approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono svolgersi con voto palese.</p>
<p>5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria. La giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.</p>	<p>5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria. La giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.</p>
<p>6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.</p>	<p>6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.</p>